



**CAPITANERIA DI PORTO
ANCONA**

ORDINANZA N° 33/2004

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

- VISTA** l'istanza in data 25.09.2003 del Dott. Pier Paolo BELLIGONI, titolare della Concessione Demaniale n° 70 del Registro Concessioni afferente l'impianto di distribuzione di gasolio SIF ubicato alla banchina n° 18 del Porto di Ancona;
- VISTO** il foglio n° 7058/dem in data 27.10.2003 dell'Autorità Portuale di Ancona che sostanzialmente esprime parere favorevole all'esecuzione del bunkeraggio su parte iniziale della banchina n° 19;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 25/99 in data 05.05.1999;
- CONSIDERATA** la necessità di agevolare le operazioni di rifornimento di carburante a mezzo di distributore fisso alle imbarcazioni di lunghezza superiore ai 12 metri, che attualmente provvedono per mezzo di autobotti in altre banchine del porto;
- RITENUTO** necessario tutelare la sicurezza della navigazione e le operazioni di rifornimento di carburante nel porto di Ancona;
- VISTO** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

I tratti delle banchine 18 e 19 del Porto di Ancona, antistanti il distributore di carburante della Ditta BELLIGONI, per una lunghezza rispettivamente di 12 e 15 metri lineari a partire dall'angolo formato dalle medesime banchine (meglio individuate nell'allegata planimetria), sono riservati all'attività di rifornimento.

Qualsiasi necessità inerente gli accosti delle navi che devono movimentare merce varia sul tratto interessato della banchina n° 19, ha comunque la priorità sull'attività di rifornimento e/o su ogni altra esigenza di natura operativa.

E' vietato l'ormeggio nei tratti di banchina suddetti a tutte le altre unità navali se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Art. 2

Nei tratti di banchina sopra individuati e con un margine ulteriore di 10 metri è vietato l'uso della fiamma in concomitanza con le attività di rifornimento.

La Ditta Belligoni dovrà segnalare, con strisce gialle orizzontali, i tratti di banchina utilizzati per il rifornimento.

Inoltre dovranno essere posizionati cartelli monitori indicanti il divieto di fumare ed usare fiamme libere.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5

L'Ordinanza n° 25/99 in data 05.05.1999 è abrogata.

Ancona, li 03.06.2004

**f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio TAMANTINI**